



## **PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO**

### **SERVIZIO UTILIZZAZIONE DELLE ACQUE PUBBLICHE**

Prot. n. U 2994/12

#### **DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE N. 188 DI DATA 22 Novembre 2012**

#### **O G G E T T O:**

T.U. sulle Acque e sugli Impianti elettrici di cui al R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m. COMUNE di PEIO. Rilascio della variante alla concessione ad uso idroelettrico di cui alle determinazioni del Dirigente del Servizio Utilizzazione delle acque pubbliche 17 maggio 2010, n. 64 e 24 giugno 2010, n. 76 per aumentare la portata massima a l/s 9000,00, la portata media a 3733,00 l/s, per spostare planimetricamente l'opera di presa alla quota effettivamente rilevata di 1108,00 m, per spostare l'opera di restituzione alla quota di 1010,17 m s.l.m., per modificare il salto legale a 81,07 m, per aumentare la potenza nominale media a kW 2967,00 e per modificare il sistema di prelievo dell'acqua, tubazione, edificio centrale e restituzione. Istanza presentata in data 22 giugno 2012. Pratica C/12740.

Premesso che:

con determinazione del Dirigente del Servizio Utilizzazione delle acque pubbliche 17 maggio 2010, n. 64, modificata con determinazione 24 giugno 2010, n. 76, è stata rilasciata al Comune di Peio la concessione per derivare dal torrente Noce, alla quota di circa 1108,00 m s.l.m. in territorio del Comune di Peio, la portata d'acqua di 1830,00 l/s medi e di 7600,00 l/s massimi ad uso idroelettrico durante tutto l'anno per produrre, sul salto di 128,38 m, la potenza nominale media annua di 2303,29 kW, con restituzione della medesima acqua nel torrente Noce alla quota di circa 980,00 m s.l.m. (pratica C/12740);

la concessione è subordinata all'osservanza delle norme e condizioni contenute nel disciplinare di concessione n. di raccolta 39797, n. di rep. 27358 di data 21 luglio 2010 ed ha scadenza al 31 dicembre 2039;

in data 22 giugno 2012, acquisita al protocollo il 25 giugno 2012, il Comune di Peio ha presentato domanda di variante alla concessione, corredata dalla documentazione tecnica a firma del dott. ing. Vittorino Betti datata maggio 2012, con la quale ha chiesto, subordinatamente al buon esito del progetto complessivo, di poter aumentare la potenza nominale media a 2967,00 kW per effetto:

- della variazione di quota del pelo morto superiore a 1106,84 m s.l.m. e inferiore a 1025,77 m s.l.m. in conseguenza della modifica dell'opera di presa e di restituzione;
- della variazione della portata media a 3733,00 l/s e massima a 9000,00 l/s in conseguenza dell'aumento della disponibilità;
- dello spostamento dell'opera di presa, di restituzione e dell'edificio centrale;
- della variazione del volume annuo totale utilizzabile nella centrale;

contestualmente all'istanza di variante sopra citata il Comune di Peio ha chiesto l'autorizzazione in via d'urgenza all'inizio dei lavori;

la domanda di variante in argomento è stata presentata a motivo della necessità di coordinare gli interventi con le istruende domande in itinere dei signori Vittorino Betti e Massimiliano Viali, titolari dell'istanza di data 20 gennaio 2010 successivamente modificata in data 18 febbraio 2011 (pratica C/14055) e dell'istanza di data 23 febbraio 2010 (pratica C/14076), al fine di addivenire, tramite la realizzazione di tre impianti idroelettrici in cascata (pratiche C/13691, C/12740 e C/14076), ad una più razionale ripartizione delle potenze nominali ritraibili dal torrente Noce e ad una mitigazione degli effetti derivanti dal fenomeno dell'hydropreaking nel tratto compreso tra quota 1199,27 m s.l.m., in corrispondenza dello scarico della centrale idroelettrica di Cogolo Pont, e la confluenza con il torrente Vermigliana alla quota di circa 943 m s.l.m..

Annotato che:

i signori Vittorino Betti e Massimiliano Viali hanno presentato in data 20 gennaio 2010 domanda di concessione ad uso idroelettrico, successivamente modificata con domanda di data 18 febbraio 2011 (pratica C/14055) ed un'ulteriore domanda di concessione ad uso idroelettrico in data 23 febbraio 2010 (pratica C/14076);

le succitate domande di concessione di derivazione ad uso idroelettrico insistono sullo stesso tratto d'alveo interessato dalla variante proposta dal Comune di Peio;

in calce alla domanda di variante formulata dal Comune di Peio, i signori Vittorino Betti e Massimiliano Vialli hanno dichiarato di non opporsi all'istanza del Comune di Peio a condizione vincolante che vadano a buon fine le proprie domande di modifica alle istanze in itinere (pratiche C/14055 e C/14076) presentate contestualmente a quella in argomento nell'ambito del progetto unitario di completa revisione del sistema derivatorio dell'alto Noce, come da accordi e impegni reciproci stipulati nel protocollo di intesa sottoscritto in data 21 dicembre 2011 tra il Comune di Peio, il Comune di Ossana ed i signori Vittorino Betti e Massimiliano Vialli;

alla luce di quanto sopra, si prende atto che la domanda di modifica all'istanza originaria presentata dai signori Vittorino Betti e Massimiliano Vialli in data 22 giugno 2012, riferita alla pratica C/14055 confluirà, accorrandosi indistintamente, nell'istanza di modifica di data 22 giugno 2012 (pratica C/14076);

si rappresenta che quanto fin qui riportato rientra, così come previsto dall'art. 12, comma 1, del T.U. 11/12/1933, n. 1775 e s.m., nel margine di discrezionalità che l'autorità decidente ha nel proporre modifiche ai progetti presentati, anche al fine di conseguire la più razionale utilizzazione del corso d'acqua e che in tal senso, rispondendo a rilievi della Pubblica Amministrazione scaturiti nel corso di approfondimenti ambientali, i richiedenti hanno corrisposto finalizzando i progetti alla mitigazione degli effetti derivanti dal fenomeno dell'hydropeaking nel tratto compreso tra quota 1199,27 m s.l.m., in corrispondenza dello scarico della Centrale idroelettrica di Cogolo Pont, e la confluenza con il torrente Vermigliana alla quota di circa 943 m s.l.m..

Considerato che:

- l'intero tratto del torrente Noce, compreso tra lo scarico della centrale idroelettrica di Cogolo Pont e la confluenza con il torrente Vermigliana, è già stato valutato agli effetti della concorrenza tramite la pubblicazione al B.U.R. delle varie domande originarie (pratiche C/14055, C/14076) e del titolo a derivare (pratica C/12740);
- ai sensi dell'art. 12, comma 1, del T.U. 11/12/1933, n. 1775 e s.m. l'autorità decidente ha un certo margine di discrezionalità nel proporre modifiche ai progetti presentati, anche al fine di conseguire la più razionale utilizzazione del corso d'acqua e che in tal senso, rispondendo a rilievi della P.A. scaturiti nel corso di approfondimenti ambientali, i richiedenti hanno corrisposto finalizzando i progetti alla mitigazione degli effetti derivanti dal fenomeno dell'hydropeaking nel tratto compreso tra quota 1199,27 m s.l.m. e la confluenza con il torrente Vermigliana.

Conseguentemente l'istanza di variante in oggetto non è stata sottoposta a pubblicazione ai sensi dell'art. 7 del T.U. 11/12/1933, n. 1775 e s.m. in quanto le modifiche progettuali richieste sono ritenute non sostanziali e, quindi, rientranti in quanto previsto dall'art. 49, comma 2, del T.U. 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m., dalla d.G.P. 30 dicembre 2004, n. 3254 e dalla determinazione del Dirigente del Servizio Utilizzazione delle acque pubbliche 12 aprile 2005, n. 61.

Per le singole domande originarie (pratiche C/14055 e C/14076) e per il titolo a derivare esistente (pratica C/12740) è già stata valutata la non sussistenza di un prevalente interesse pubblico ad un diverso uso dell'acqua rispetto a quello idroelettrico e ambientale, incompatibile con le derivazioni idroelettriche, in merito alle valutazioni preliminari afferenti gli usi diversi delle acque e gli interessi ambientali, secondo quanto previsto dal Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche e dal Piano di Tutela delle Acque lungo l'intero tratto del torrente Noce compreso tra lo scarico della centrale idroelettrica di Cogolo Pont e la confluenza con il torrente Vermigliana. Pertanto, l'istanza di variante in argomento, rientrando nella tipologia di derivazione individuata dal punto 3 i) dell'allegato A del D.P.G.P. 13-11/1989 e s.m. (regolamento di esecuzione della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28 e s.m), è stata sottoposta alla sola procedura di verifica di cui all'art. 3 del citato Decreto, in quanto il prospettato impianto ha una potenza nominale media superiore a 130 kW;

la procedura di verifica consiste in una valutazione tecnica preliminare finalizzata ad accertare se l'opera in oggetto deve essere sottoposta a procedura di valutazione dell'impatto ambientale (VIA);

L'Ufficio per le valutazioni ambientali, sulla base dei contenuti della richiesta e dei criteri di selezione di cui all'allegato B del regolamento di esecuzione della legge provinciale 29 agosto 1988, n. 28, ulteriormente integrati dagli elementi della checklist prodotta dalla Comunità Europea per le procedure di verifica ambientale (EIA – Guidance on Screening (2001) e da ulteriori criteri di sostenibilità ambientale definiti per la valutazione delle derivazioni di acque superficiali, ha redatto il Rapporto tecnico n. SCR-2012-22 datato agosto 2012 secondo cui ritiene di proporre la non sottoposizione a VIA dell'intervento;

alla luce di quanto sopra, con propria determinazione n. 79 di data 21 agosto 2012 il Dirigente del Servizio Valutazione Ambientale ha stabilito che il "Progetto per la realizzazione degli impianti idroelettrici di Maso Castra e Cusiano" sito nei Comuni di Peio e Ossana, non è da sottoporre alla procedura di valutazione dell'impatto ambientale a condizione che siano rispettate le prescrizioni dettate dalla deliberazione della Giunta Provinciale 7 novembre 2008, n. 2972 ed alcune ulteriori prescrizioni e raccomandazioni annotate nella determina stessa;

con nota di data 27 agosto 2012 l'ing. Vittorino Betti, per sè medesimo e per conto dell'ing. Massimiliano Viali e del Comune di Peio, ha presentato gli elaborati progettuali definitivi dell'impianto di Cusiano e Maso Castra, a firma propria e datati maggio 2012, luglio 2012 e agosto 2012, specificando che il progetto definitivo presentato recepisce, per quanto attuali, le prescrizioni contenute nella sopra citata d.G.P. 2972/2008 comunicando, con riferimento ai vari punti di cui alle prescrizioni contenute nella determinazione n. 79/2012, le modalità di rispondenza del progetto stesso e/o i tempi e le modalità di rispondenza per i punti non riferibili direttamente al progetto definitivo presentato;

con Ordinanza n. 46/12 di data 27 agosto 2012 l'istanza anzidetta è stata ammessa ad istruttoria di legge, nel corso della quale, entro i termini previsti, non sono state presentate osservazioni e/o opposizioni;

preso atto che con nota di data 11 settembre 2012 i signori Vittorino Betti e Massimiliano Vialli hanno comunicato il subingresso della neocostituita società Alto Noce S.r.l. nell'istanza di derivazione dal torrente Noce di data 23 febbraio 2010 (pratica C/14076);

con nota prot. n. S044-5/2012/519804/18.6.2 di data 17 settembre 2012 il Servizio Foreste e Fauna - Ufficio Faunistico ha segnalato che, per gli aspetti relativi alla tutela della fauna ittica, sono confermate le misure di tutela precedentemente prescritte e approvate;

in data 20 settembre 2012 è stata effettuata la visita sopralluogo, dal cui verbale emerge che:

- a) è stata comunicata al proponente dell'istanza di variante in argomento la sospensione dell'iter istruttorio in attesa di acquisire la seguente documentazione:
  - la Convenzione stipulata tra il Comune di Peio e la società Alto Noce s.r.l., attuale titolare della domanda che preleva l'acqua dallo scarico del Comune di Peio;
  - la relazione e l'elaborato grafico che individui le opere idrauliche interessate dall'eventuale rilascio dell'autorizzazione in via d'urgenza all'inizio dei lavori.
- b) il funzionario del Servizio Valutazione Ambientale, all'uopo delegato, rilevando che il progetto posto in istruttoria è il medesimo sottoposto a verifica ambientale, ha comunicato di non aver nulla da evidenziare e, conseguentemente, ha espresso parere positivo rispetto alla coerenza del progetto a quanto analizzato in sede di verifica;
- c) lo stesso ha inoltre specificato che, in merito alla richiesta della compatibilità del progetto alle prescrizioni impartite dalla d.G.P. n. 2972 di data 7 novembre 2008, come riportato nelle conclusioni della determina di verifica, le prescrizioni n. 11) e 12) di V.I.A. si debbano intendere superate, mentre le restanti prescrizioni di V.I.A. vengono richiamate nel dettato descrittivo di verifica, per quanto attuali, e facenti parte integrante del disposto della determinazione del Dirigente del Servizio Valutazione Ambientale n. 79 di data 21 agosto 2012;

con nota prot. n. S304/2012/551912/18.6.2 di data 1 ottobre 2012 l'U.O. per la Pianificazione del Settore Gestione ambientale dell'Agenzia Provinciale per la Protezione dell'Ambiente ha espresso una serie di indicazioni e precisazioni in merito alle prescrizioni imposte dalla medesima Agenzia in sede di procedimento di verifica ambientale rilevando, inoltre, che *"...in occasione della visita sopralluogo, tenutasi presso la sede del Comune di Peio in data 20 settembre 2012 ai sensi dell'art. 8 del T.U. 11/12/1933 n. 1775 s.m., i richiedenti hanno depositato una proposta di piano per il monitoraggio ambientale, che include, tra gli altri, anche il rilievo del livello di pressione acustica presso l'edificio centrale prescritto al punto n. 9 della determina n. 79/2012 e che verrà approvato in concertazione tra i Servizi coinvolti..."*

in data 22 ottobre 2012 è stata presentata la convenzione stipulata in data 18 ottobre 2012 tra il Comune di Peio e la società Alto Noce s.r.l. che stabilisce, ai sensi dell'art. 47 del T.U. n. 1775/1933, le cautele, i termini e le modalità di suddivisione delle spese di gestione, le condizioni particolari, ecc... per la coesistenza delle strutture dei due impianti idroelettrici di Maso Castra (pratica C/12740) e di Cusiano (pratica C/14076);

in data 22 ottobre 2012, sulla base dell'attività istruttoria esperita è stata redatta la relazione sulle risultanze dell'istruttoria del procedimento n. 25/2012, proponendo, ai sensi del R.D. 1285/1920 ed ai sensi dell'art. 12 e art. 47, comma 1, del T.U. 1775/1933 e s.m., di:

- 1) prendere atto che le opere del titolo a derivare esistente, non essendo state ancora realizzate, non sono soggette alla verifica di funzionalità della rete alimentata, così come previsto dall'art. 12, comma 2, del Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche;
- 2) accogliere l'istanza di variante di data 22 giugno 2012, presentata dal Comune di Peio, rilasciando allo stesso la variante alla concessione ad uso idroelettrico, fatti salvi i diritti di terzi ed entro i limiti della disponibilità dell'acqua, per aumentare la portata media da 1830,00 l/s a 3733,00 l/s e la portata massima da 7600,00 l/s a 9000,00 l/s, per spostare planimetricamente l'opera di presa dalla quota di 1108,00 m s.l.m. (dato riportato nelle tavole del titolo a derivare esistente) alla quota effettivamente rilevata di 1108,00 m s.l.m., per spostare l'opera di restituzione dalla quota di 980,00 m s.l.m. alla quota di 1010,17 m s.l.m., per modificare il salto legale da 128,38 m a 81,07 m, per aumentare la potenza nominale media da 2303,29 kW a 2967,00 kW, nonché per modificare il sistema di prelievo dell'acqua, tubazione, edificio centrale e restituzione;
- 3) prendere atto che per effetto della variante in argomento il diritto a derivare rilasciato al Comune di Peio viene come di seguito ridefinito;  
derivazione secondo le seguenti modalità:
  - totalmente dall'alveo del torrente Noce;
  - totalmente dallo scarico della centrale soprastante, all'atto del rilascio della concessione di derivazione dallo scarico della centrale idroelettrica di Cogolo Pont e realizzato l'impianto idroelettrico in capo al Comune di Peio (pratica C/13691);
  - parzialmente dallo scarico della centrale soprastante (pratica C/13691) e/o parzialmente dall'alveo del torrente Noce, all'atto del rilascio della concessione di derivazione dallo scarico della Centrale idroelettrica di Cogolo Pont e realizzato l'impianto idroelettrico in capo al Comune di Peio (pratica C/13691);in corrispondenza della p.f. 2412 in C.C. di Comasine, alla quota di circa 1108,00 m s.l.m., la portata d'acqua di 3733,00 l/s medi e di 9000,00 l/s massimi ad uso idroelettrico durante tutto l'arco dell'anno per produrre, sul salto di 81,07 m, la potenza nominale media di 2967,00 kW, con restituzione dell'acqua nel torrente Noce in corrispondenza della p.f. 2836 in C.C. di Celentino alla quota di circa 1010,17 m s.l.m. in Comune di Peio;
- 4) stabilire che ogni altra condizione e prescrizione tecnica viene riportata nella proposta, allegata alla relazione, di disciplinare di concessione di variante al precedente disciplinare n. di raccolta 39797, n. di rep. 27358 di data 21 luglio 2010;
- 5) stabilire che la variante è accordata dalla data del provvedimento di rilascio fino al 31 dicembre 2039 (data di scadenza dell'originale titolo a derivare);
- 6) imporre al Concessionario l'osservanza di tutte le prescrizioni contenute nella determinazione del Dirigente del Servizio Valutazione Ambientale n. 79 di data 21 agosto 2012 e delle prescrizioni, per quanto attuali e compatibili, riportate nella deliberazione della Giunta provinciale n. 2972 di data 7 novembre 2008, facenti parte integrante e sostanziale del disposto della medesima determinazione del Dirigente del Servizio Valutazione

Ambientale n. 79 di data 21 agosto 2012, che viene integralmente richiamata “per relationem”;

- 7) stabilire che la concessione ad uso idroelettrico è subordinata all’osservanza delle prescrizioni e condizioni contenute nella nota prot. n. S304/2012/551912/18.6.2 di data 1 ottobre 2012 dell’U.O. per la Pianificazione del Settore Gestione ambientale dell’Agenzia Provinciale per la Protezione dell’Ambiente, che viene qui integralmente richiamata “per relationem”;
- 8) imporre al Concessionario il rilascio della portata di rispetto pari a 1800 l/s continui (pari a 3 volte il D.M.V. invernale previsto dall’art. 8 del Piano di Tutela delle Acque, approvato con deliberazione della Giunta provinciale 30 dicembre 2004, n. 3233), fatto salvo quanto previsto dalla determinazione del Dirigente del Servizio Valutazione Ambientale n. 79 di data 21 agosto 2012, e di rendere visibili le portate complessivamente rilasciate per tramite di uno stramazzo tipo Belanger o simili (da dotare di asta idrometrica);
- 9) imporre al Concessionario la limitazione della portata massima derivata realizzando, a tal fine, un sistema/dispositivo che garantisca il non superamento della portata massima derivata di 9000,00 l/s;
- 10) stabilire che l’Amministrazione provinciale si riserva la facoltà di imporre quegli accorgimenti necessari per mantenere la potenza nominale media entro il limite massimo dei 3000 kW così come stabilito dalle vigenti norme di attuazione del P.G.U.A.P;
- 11) subordinare la concessione di derivazione titolata al Comune di Peio (pratica C/12740) all’osservanza delle norme, delle condizioni e degli oneri di natura finanziaria contenuti nella Convenzione di data 18 ottobre 2012 sottoscritta tra il Comune di Peio e la società Alto Noce s.r.l..

Vista la nota prot. n. 664568-18.5-U308-2012-SF/pb di data 21 novembre 2012 del Servizio Bacini Montani con la quale lo stesso ha precisato, in merito alla procedura in argomento, di approvare di fatto il progetto e di demandare ad un successivo provvedimento di concessione la regolarizzazione dell’occupazione delle aree demaniali, sulla base di un progetto esecutivo. Inoltre, per quanto riguarda l’intervento proposto, ha espresso parere positivo subordinato ad una serie di prescrizioni.

Preso atto che:

- si è ritenuto opportuno predisporre un nuovo disciplinare di concessione, a variante del precedente stipulato in data 21 luglio 2010, in quanto l’esercizio della derivazione, così come articolata con il rilascio del presente provvedimento di variante, prevede modalità, norme e condizioni non più conformi al contenuto del precedente disciplinare;
- il preliminare di disciplinare è stato inviato al Comune di Peio, con nota prot. n. 616976 di data 30 ottobre 2012, fissando il termine di 20 giorni entro i quali l’atto doveva essere restituito firmato per presa visione ed accettazione di quanto in esso contenuto e precisando che, entro lo stesso termine, potevano essere trasmesse eventuali osservazioni; contestualmente è stata data comunicazione che il termine di procedimento veniva sospeso ai sensi della l.p. n. 23/1992;
- il Comune di Peio ha restituito in data 15 novembre 2012 il preliminare sottoscritto senza formulare osservazioni allo stesso.

Rilevato che il Concessionario è tenuto a garantire il rilascio della portata di rispetto in alveo pari a 1800 l/s continui (pari a 3 volte il D.M.V. invernale previsto dall'art. 8 del Piano di Tutela delle Acque, approvato con deliberazione della Giunta provinciale 30 dicembre 2004, n. 3233), fatto salvo quanto previsto dalla determinazione del Dirigente del Servizio Valutazione Ambientale n. 79 di data 21 agosto 2012.

Considerato inoltre che :

in merito alla richiesta di integrazioni verbalizzata in sede di visita di sopralluogo d'istruttoria, effettuata in data 20 settembre 2012, è pervenuta solo la convenzione stipulata tra il Comune di Peio e la società Alto Noce s.r.l. in data 18 ottobre 2012;

il presente provvedimento di rilascio di variante alla concessione autorizza l'esecuzione dei lavori in conformità al progetto posto a base della concessione, previa comunicazione, con almeno 15 (quindici) giorni d'anticipo, dell'inizio dei lavori al Servizio Utilizzazione delle acque pubbliche, l'ottenimento delle/degli eventuali necessarie/i autorizzazioni e/o provvedimenti permissivi, pareri in materia di salvaguardia ambientale, tutela del paesaggio, autorità militare, edilizia, urbanistica e demanio, nonché ottemperare alle prescrizioni eventualmente impartite da altri Enti o amministrazioni e alla piena osservanza delle norme concernenti l'agricoltura, la piscicoltura, l'industria, l'igiene, la sicurezza pubblica e la viabilità in genere;

il provvedimento di rilascio della presente variante alla concessione di cui trattasi, contiene tutti quegli elementi caratterizzanti la realizzazione dell'impianto idroelettrico, come da progetto definitivo, subordinatamente a quanto evidenziato nel paragrafo precedente;

la richiesta di autorizzazione in via d'urgenza all'inizio dei lavori formulata contestualmente alla presentazione della domanda di variante in data 22 giugno 2012, si ritiene superata.

Accertato che:

- il canone demaniale, calcolato sulla potenza nominale media in concessione di 2303,29 kW, è sempre stato correttamente versato e introitato ai rispettivi capitoli di Bilancio fino all'annualità in corso;
- per gli effetti della variante in argomento, dalla data del presente provvedimento il canone è dovuto sulla potenza nominale media di 2967,00 kW.

Dato atto infine che:

- il procedimento è stato avviato in data 23 giugno 2012, giorno successivo alla presentazione dell'istanza di variante alla concessione;
- il procedimento è stato sospeso in data 30 ottobre 2012 ed è ripreso in data 15 novembre 2012.

Ritenuto, pertanto, che nulla osta al rilascio della variante alla concessione,

IL DIRIGENTE

Visti:

- il r.d. 11 dicembre 1933 n. 1775 e s.m.;
- l'art. 16 decies della l.p. 8 luglio 1976, n. 18, come sostituito dall'art. 65, comma 1) della l.p. 27 dicembre 2011, n. 18;
- le l.p. 28 gennaio 1991, n. 2 – art. 7 e s.m.; l.p. 12 settembre 1994, n. 4 – art. 42; l.p. 3 febbraio 1995, n. 1 – art. 7 e s.m. e relative deliberazioni annuali di attuazione, in materia di canoni di concessione;
- il Piano energetico ambientale provinciale, approvato con deliberazione della Giunta provinciale 3 ottobre 2003, n. 2438;
- il Piano di Tutela delle Acque, approvato con deliberazione della Giunta provinciale 30 dicembre 2004, n. 3233;
- il Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche reso esecutivo con d.P.R. 15 febbraio 2006;
- l'art. 10 del d.p.g.p. 26 marzo 1998 n. 6-78/Leg. (Regolamento recante “Funzioni della Giunta provinciale e gestione amministrativa dei dirigenti”),

#### d e t e r m i n a

- 1) di prendere atto che le opere del titolo a derivare esistente, di cui alle determinazioni del Dirigente del Servizio Utilizzazione delle acque pubbliche 17 maggio 2010, n. 64 e 24 giugno 2010, n. 76, non essendo state ancora realizzate, non sono soggette alla verifica di funzionalità della rete alimentata, così come previsto dall'art. 12, comma 2, del Piano Generale di Utilizzazione delle Acque Pubbliche;
- 2) per le motivazioni esposte in premessa, di ritenere superata la richiesta di autorizzazione in via d'urgenza all'inizio dei lavori formulata dal Comune di Peio contestualmente alla presentazione dell'istanza di variante di data 22 giugno 2012;
- 3) di accogliere l'istanza di variante di data 22 giugno 2012 presentata dal Comune di Peio, con sede in Cogolo di Peio (Tn), via G. Casarotti n. 21, codice fiscale 00308670223 - di seguito indicato anche come “Concessionario” - rilasciando allo stesso, fatti salvi i diritti di terzi ed entro i limiti di disponibilità dell'acqua, la variante alla concessione ad uso idroelettrico di cui alla determinazione del Dirigente del Servizio Utilizzazione delle acque pubbliche 17 maggio 2010, n. 64, modificata con determinazione 24 giugno 2010, n. 76, per aumentare la portata media da 1830,00 l/s a 3733,00 l/s e la portata massima da 7600,00 l/s a 9000,00 l/s, per spostare planimetricamente l'opera di presa dalla quota di 1108,00 m s.l.m. (dato riportato nelle tavole del titolo a derivare esistente) alla quota effettivamente rilevata di 1108,00 m s.l.m., per spostare l'opera di restituzione dalla quota di 980,00 m s.l.m. alla quota di 1010,17 m s.l.m., per modificare il salto legale da 128,38 m a 81,07 m e per aumentare la potenza nominale media da 2303,29 kW a 2967,00 kW;
- 4) di dare atto che, per effetto dell'accoglimento della variante di cui al precedente punto 3) ed in prospettiva della conclusione del procedimento relativo alla pratica C/13691, la concessione di derivazione d'acqua rilasciata al Comune di Peio viene ridefinita secondo le seguenti alternative modalità di prelievo:
  - a) totalmente dall'alveo del torrente Noce;

- b) totalmente dallo scarico della centrale soprastante, all'atto del rilascio del relativo titolo a derivare dallo scarico della Centrale idroelettrica di Cogolo Pont e realizzato l'impianto idroelettrico in capo al Comune di Peio (pratica C/13691);
- c) parzialmente dallo scarico della centrale soprastante (pratica C/13691) e/o parzialmente dall'alveo del torrente Noce, all'atto del rilascio del relativo titolo a derivare dallo scarico della Centrale idroelettrica di Cogolo Pont e realizzato l'impianto idroelettrico in capo al Comune di Peio (pratica C/13691),

in corrispondenza della p.f. 2412 in C.C. di Comasine alla quota di circa 1108,00 m s.l.m., nella misura di 3733,00 l/s medi e di 9000,00 l/s massimi d'acqua ad uso idroelettrico durante tutto l'arco dell'anno per produrre, sul salto di 81,07 m, la potenza nominale media di 2967,00 kW, con restituzione dell'acqua nel torrente Noce in corrispondenza della p.f. 2836 in C.C. di Celentino, alla quota di circa 1010,17 m s.l.m. in Comune di Peio;

- 5) di dare atto, per quanto espresso in premessa, che l'istanza di modifica di data 22 giugno 2012 (pratica C/14055), confluisce accorpandosi indistintamente nell'istanza di data 22 giugno 2012 (pratica C/14076);
- 6) di dare atto che la variante alla concessione di cui al punto 2) è rilasciata secondo il progetto definitivo di data maggio 2012, luglio 2012, agosto 2012 a firma dott. ing. Vittorino Betti i cui elaborati e tavole sono elencati nel dettaglio al comma 4) dell'art. 1 del preliminare di disciplinare, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 7) di stabilire che la concessione, così come ridefinita al punto 4) è subordinata:
  - a) all'osservanza delle norme, condizioni, obblighi e prescrizioni stabiliti nel disciplinare, il cui preliminare è stato sottoscritto per accettazione dal Sindaco pro tempore del Comune di Peio e che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
  - b) all'osservanza delle norme, delle condizioni e degli oneri di natura finanziaria contenuti nella Convenzione di data 18 ottobre 2012 stipulata tra il Comune di Peio e la società Alto Noce s.r.l., che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 8) di stabilire che la variante è accordata dalla data del presente provvedimento fino al 31 dicembre 2039 (data di scadenza dell'originale titolo a derivare);
- 9) di imporre al Concessionario l'osservanza di tutte le prescrizioni contenute nella determinazione del Dirigente del Servizio Valutazione Ambientale n. 79 di data 21 agosto 2012 e delle prescrizioni, per quanto attuali e compatibili, riportate nella deliberazione della Giunta provinciale n. 2972 di data 7 novembre 2008, facenti parte integrante e sostanziale del disposto della medesima determinazione del Dirigente del Servizio Valutazione Ambientale n. 79 di data 21 agosto 2012, che viene integralmente richiamata "per relationem";
- 10) di stabilire che la concessione ad uso idroelettrico è subordinata:
  - a) all'osservanza delle prescrizioni e condizioni contenute nella nota prot. n. S304/2012/551912/18.6.2 di data 1 ottobre 2012 dell'U.O. per la Pianificazione del Settore Gestione ambientale dell'Agenzia Provinciale

per la Protezione dell'Ambiente che viene qui integralmente richiamata "per relationem";

- b) all'osservanza delle prescrizioni e dei contenuti contenute nella nota prot. n. 664568-18.5-U308-2012-SF/pb di data 21 novembre 2012 del Servizio Bacini Montani che viene qui integralmente richiamata "per relationem";
- 11) di imporre al Concessionario il rilascio della portata di rispetto pari a 1800 l/s continui (pari a 3 volte il D.M.V. invernale previsto dall'art. 8 del Piano di Tutela delle Acque, approvato con deliberazione della Giunta provinciale 30 dicembre 2004, n. 3233), fatto salvo quanto previsto dalla determinazione del Dirigente del Servizio Valutazione Ambientale n. 79 di data 21 agosto 2012;
  - 12) di imporre al Concessionario la limitazione della portata massima derivata realizzando, a tal fine, un sistema/dispositivo che garantisca il non superamento della portata massima derivata di 9000,00 l/s;
  - 13) di stabilire che l'Amministrazione provinciale si riserva la facoltà di imporre quegli accorgimenti necessari per mantenere la potenza nominale media entro il limite massimo dei 3000 kW così come stabilito dalle vigenti norme di attuazione del P.G.U.A.P;
  - 14) di dare atto che il Servizio Utilizzazione delle Acque pubbliche della Provincia Autonoma di Trento potrà in ogni momento procedere al collaudo delle opere concernenti la derivazione secondo le linee guida inerenti le modalità organizzative e procedurali per i collaudi delle derivazioni di acqua pubblica stabilite dalla Giunta provinciale con propria deliberazione 7 dicembre 2006 n. 2601, ponendo a carico del Concessionario gli oneri relativi quantificati secondo i criteri stabiliti dalla deliberazione stessa;
  - 15) di dare atto che il Concessionario ha provveduto ad effettuare il versamento di Euro 52,00.=, come da attestazione di c.c.p. n. 86 di data 13 novembre 2012, a titolo di spese di istruttoria dovute in misura forfettaria all'Amministrazione provinciale ed introitate al capitolo 132320 - art. 005 del Bilancio 2012;
  - 16) di dare atto che:
    - a) il canone demaniale dovuto sulla potenza nominale media di kW 2303,29 è sempre stato correttamente versato ed introitato ai rispettivi capitoli di Bilancio fino al 31 dicembre 2011;
    - b) il canone demaniale relativo all'annualità in corso pari ad Euro 37.750,92.= e calcolato sulla potenza nominale media di kW 2303,29 è stato correttamente versato ed introitato al capitolo 122250 – art. 002 del Bilancio 2012;
    - c) per gli effetti della variante alla concessione di cui al punto 3), dalla data del presente provvedimento è dovuto il canone demaniale sulla potenza nominale media di kW 2967,00;
    - d) con determinazione del Dirigente del Servizio Utilizzazione delle Acque Pubbliche 17 maggio 2010, n. 64 è stato accertato il canone demaniale fino all'annualità 2039, calcolato sulla potenza nominale media di kW 2303,29;
  - 17) di accertare l'introito dei seguenti importi:

- a) dalla data del presente provvedimento fino al 31 dicembre dell'anno in corso, la maggiore entrata di Euro 1.188,88.= al capitolo 122250 - art. 002 del Bilancio 2012;
  - b) a decorrere dal 1° gennaio 2013 la maggiore entrata di Euro 10.878,21.= relativa alla maggiore potenza nominale media di kW 663,71.= e maggiorata dell'adeguamento calcolato in base all'indice ISTAT per i prezzi al consumo, al capitolo del Bilancio 2013 corrispondente al capitolo 122250 – art. 002 del Bilancio 2012 ed ai capitoli relativi per gli esercizi futuri fino all'anno 2039;
- 18) di dare atto che, ai sensi dell'art. 7 della l.p. 3 febbraio 1995, n. 1 e s.m., il canone di concessione potrà essere oggetto di rideterminazione per adeguarlo fino alle misure massime stabilite sulla base delle leggi dello Stato e dei relativi provvedimenti attuativi, ovvero ad aggiornamento in base ai criteri dettati dall'art. 7, comma 3, della l.p. 28 gennaio 1991, n. 2 e s.m.;
- 19) di dare atto che anche le rideterminazioni e gli aggiornamenti di cui al precedente punto 18), saranno accertati, unitamente ai canoni, ai capitoli degli esercizi futuri corrispondenti al capitolo 122250 - art. 002 del Bilancio 2012, fino all'anno 2039;
- 20) di dare atto che il canone demaniale, calcolato così come previsto dal precedente punto 17), potrà essere soggetto a qualsiasi eventuale modificazione che dovesse intervenire in materia;
- 21) per gli effetti della variante rilasciata al punto 3), di attribuire al Comune di Peio, nel cui ambito territoriale amministrativo ricade l'impianto di derivazione in argomento, la qualifica di Comune rivierasco della derivazione idroelettrica;
- 22) di dare atto che, per gli effetti della variante rilasciata al punto 3), il Concessionario è tenuto a corrispondere:
- a) a decorrere dalla data di entrata in funzione dell'impianto, così come ridefinito al punto 4), al competente Consorzio dei Comuni della Provincia di Trento (B.I.M. dell'Adige) il sovraccanone annuo, dovuto ai sensi dell'art. 52 del T.U. di Leggi sulle Acque e sugli Impianti Elettrici, approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m., attualmente quantificato in Euro 22,13.= per kW di potenza nominale rideterminata in kW 2967,00;
  - b) a decorrere dalla data del presente provvedimento, al Comune rivierasco di Peio il sovraccanone annuo ai sensi dell'art. 53 del T.U. di Leggi sulle Acque e sugli Impianti Elettrici approvato con R.D. 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m., attualmente quantificato in Euro 5,53.= per kW di potenza nominale rideterminata in kW 2967,00.==;
- 23) di imporre al Concessionario la corresponsione alla Provincia Autonoma di Trento, a partire dalla data di entrata in funzione dell'impianto, così come ridefinito al punto 4) e fino al 31 dicembre 2039, ai sensi dell'art. 13 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 e s.m., annualmente kWh 220,00 per ogni kW di potenza nominale e su kW 2.967,00.= Nel caso l'Amministrazione non provveda al ritiro di tale energia, il Concessionario dovrà corrispondere semestralmente un importo, attualmente quantificato in Euro 0,038421.= per

ogni kWh di energia dovuta, come provvisoriamente confermato dalla deliberazione della Giunta provinciale 8 giugno 2012, n. 1157, a favore dell'Amministrazione concedente;

- 24) di inviare copia del presente provvedimento all'Agenzia Provinciale per l'Energia, alla quale spetta l'assunzione di tutti gli adempimenti in materia di obbligo di fornitura di energia elettrica previsto dall'art. 13 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670;
- 25) di imporre al Concessionario di comunicare al Servizio Utilizzazione delle acque pubbliche la data di entrata in funzione del nuovo impianto idroelettrico;
- 26) di dare atto che il Servizio Utilizzazione delle acque pubbliche provvederà al perfezionamento dell'atto disciplinare il quale, dopo la sottoscrizione da parte di entrambi i soggetti contraenti, sarà trasmesso al Servizio Contratti e Approvvigionamenti per gli adempimenti connessi alla registrazione fiscale;
- 27) di dare atto che il procedimento, avviato e sospeso come in premessa indicato, termina con la data del presente provvedimento.

EC - MMR

IL SOSTITUTO DEL DIRIGENTE  
p.i. Tiziano Refatti